

Penale Ord. Sez. 7 Num. 24044 Anno 2019

Presidente: DI NICOLA VITO

Relatore: CERRONI CLAUDIO

Data Udiienza: 12/04/2019

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

CAPASSO DOMENICO nato a CASERTA il 21/08/1980

avverso la sentenza del 12/07/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 luglio 2018 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del 17 febbraio 2017 del Tribunale di Napoli Nord in esito a giudizio abbreviato, in forza della quale Domenico Capasso era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 4000 di multa per il reato di cui agli artt. 81 capoverso, 110 cod. pen. e 73, comma 1 e comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, stante l'illecita detenzione di 170 grammi di marijuana e la cessione di bustine contenenti tale stupefacente.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione con un articolato motivo di impugnazione.

2.1. In particolare, quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, esse andavano riconosciute in ragione della modestia della vicenda nonché delle modalità dell'azione, che davano conto dell'occasionalità della condotta, ed inoltre dello stesso dato ponderale della sostanza, non trascurabile ma certo non rilevante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Vero è, infatti, che – a fronte della riconosciuta inammissibilità dell'appello nella parte in cui era stata richiesta la riqualificazione del fatto a norma dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 409 cit. – la Corte territoriale ha dato conto che l'istanza di riconoscimento delle attenuanti generiche era stata fondata dall'appellante sul comportamento processuale dello stesso imputato, che aveva ammesso gli addebiti, e sulla scelta di definire il giudizio con rito abbreviato.

3.1.1. Ciò posto, col ricorso per cassazione il ricorrente non si è neppure confrontato con le considerazioni svolte nella sentenza impugnata, insistendo semmai – al fine della concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-*bis* cod. pen. - sulla riconducibilità della vicenda nella fattispecie di cui al comma 5 cit., altresì censurando il richiamo ai precedenti penali ed alla dedotta generica carenza di elementi positivi, in tesi rilevanti ai fini del beneficio.

3.1.2. Al contrario, la Corte territoriale aveva adeguatamente disatteso le ragioni poste alla base dell'appello, atteso che da un lato è legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con l'esplicita valorizzazione negativa dell'ammissione di colpevolezza, in quanto dettata da intenti utilitaristici e non da effettiva respiscenza (in specie era stata così ritenuta corretta l'esclusione di tali circostanze in favore di un imputato la cui confessione era

stata considerata dai giudici di merito necessitata dalle copiose emergenze investigative a carico e tesa, mendacemente, a scagionare taluni concorrenti)(ad es. Sez. 1, n. 35703 del 05/04/2017, Lucaioli e altro, Rv. 271454); mentre d'altro canto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta da parte dell'imputato di definire il processo nelle forme del rito abbreviato, che implica *ex lege* l'applicazione di una predeterminata riduzione della pena, poiché in caso contrario la stessa circostanza comporterebbe due distinte determinazioni favorevoli all'imputato (Sez. 2, n. 24312 del 25/03/2014, Diana e altri, Rv. 260012).

3.1.3. Non vi è dubbio della corretta applicazione dei principi da parte della Corte napoletana, cui il ricorrente ha replicato con argomentazioni di fatto che in nulla intaccano la *ratio decidendi* in relazione ai motivi siccome proposti.

3.2. Ne consegue inevitabilmente l'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 12/04/2019